



COMUNE di PIETRA LIGURE

Provincia di Savona



AREA TECNICA

SETTORE LL.PP. - AMBIENTE - ESPROPRI

CON DELIBERAZIONE DI CC N. 64 DEL 18/09/2003 È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LIMITAZIONE DELLE IMMISSIONI SONORE NELL'AMBIENTE. TALE REGOLAMENTO È ENTRATO IN VIGORE 60 GG. SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI ADOZIONE E PIÙ PRECISAMENTE IN DATA 17/11/2003.

DI CONSEGUENZA, TUTTE LE ATTIVITÀ TEMPORANEE CHE RIENTRANO NELLA TIPOLOGIA DI CUI AL REGOLAMENTO DEBONO FARE RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ.

QUELLE CHE SEGUONO SONO INDICAZIONI DI ORDINE GENERALE CIRCA LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE RUMOROSE

CAMPO DI APPLICAZIONE

1 -Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate.

Si definisce **attività rumorose temporanea** qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, **comperti il superamento dei livelli limite consentiti dalla normativa vigente (vedi Regolamento approvato).**

Esempi di tali attività sono:

- cantieri edili;
- Luna Park;
- Manifestazioni musicali;
- Manifestazioni popolari;
- Altre attività con caratteristiche temporanee, tra le quali attività agricole, di giardinaggio, ecc.

ADEMPIMENTI RICHIESTI E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

2 - I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono presentare istanza al Comune competente, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, fornendo almeno la seguente documentazione:

- a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività;
- b) Descrizione sintetica dell'attività da svolgere;
- c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) Clima acustico della zona prima dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti (specificare fonte di provenienza dei dati);

- e) Elenco dettagliato delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;
- f) Limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di **livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A**;
- g) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per l'eliminazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- h) planimetria della zona in scala non inferiore a 1:2000 in cui sia evidenziata l'area in cui sarà installato il cantiere, gli edifici circostanti e le strade di comunicazione, compresa la classe di appartenenza dell'area nella zonizzazione acustica comunale;

Se la previsione della durata del cantiere supera i 180 gg., i dati di cui alle **lettere d), e), f), g)**, dovranno essere contenuti in un'apposita **relazione, allegata all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale** (ex art. 2, legge n. 447/1995)

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

3 - La richiesta si intende accolta ed autorizzata qualora entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza il Comune non abbia trovato da eccepire alcuna irregolarità o eccezione. Infatti, l'autorizzazione di cui trattasi, si basa sui presupposti della Dichiarazione d'Inizio Attività (D.I.A.), di conseguenza, sarà onere della ditta richiedente indicare sull'istanza tutte le prescrizioni tecniche relative a:

- Orari da rispettare;
- limiti di immissioni sonore e accorgimenti o cautele per il contenimento delle immissioni sonore nell'ambiente;

Dovranno essere rispettate inoltre le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, **anche verbalmente**, da parte degli organi di controllo.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO

4 - Copia dell'istanza di autorizzazione e della relazione tecnica devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli;

5 - La durata complessiva dell'attività rumorosa e i relativi orari da rispettare devono essere resi noti alla popolazione mediante **apposito e ben visibile avviso** da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa;

NOTA

Per opportuni chiarimenti e più puntuali indicazioni in merito, al fine di indirizzare l'utenza verso i rispettivi uffici competenti sulle diverse materie d'intervento, l'ufficio Ambiente scrivente è a disposizione degli interessati nei giorni di **lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 11,00 alle ore 13,00**, oppure telefonicamente ai num.:

UFF. AMBIENTE TEL. **019-62.93.1229** - e-mail: ambiente@comunepietraligure.it

POLIZIA MUNICIPALE: **019-628.419**

UFF. URB. ED. PRIVATA: **019-62.93.1214**

UFF. COMMERCIO-TURISMO: **019-62.93.1233**

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le Autorizzazioni in argomento sono rilasciate in applicazione dei seguenti articoli:

- **art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991** "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" che recita "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L..".
- **art. 6, comma 1, lettera e) ed h), legge 447 del 26 ottobre 1995** "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che recita "Sono di competenza dei Comuni (...) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico" inoltre "l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite della zonizzazione acustica per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- **art. 6, comma 1, comma g) della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998** "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" che recita "Spetta al Comune autorizzare anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della L. 447/95 lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal comune stesso"
- **art. 13 comma 2 della Legge Regionale n.12 del 20 marzo 1998** che recita " lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei limiti di cui all'art. 2 della L. 447/95 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale ...";
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2510 del 18 dicembre 1998** "Indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e di attività temporanee nei regolamenti comunali" sono stati approvati i criteri per l'autorizzazione da parte del Sindaco delle emissioni sonore da parte di attività temporanee qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi".